

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua ad uso Agricolo, dal Rio Omara, in Comune di Camburzano, assentita al Sig. Guglielminotti Ghermot Domenico, con D.D. 16.04.2015 n. 491. PRATICA n° 389BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 491 del 16.04.2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINA

Di approvare il disciplinare di concessione come sopra modificato e sottoscritto in data 4 giugno 2014 dal Sig. Domenico GUGLIELMINOTTI GHERMOT in qualità di titolare, relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi dell'art. 2 comma 1 artt. 22 e 34 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Sig. Domenico GUGLIELMINOTTI GHERMOT (omissis), la concessione per poter derivare dal rio Omara (codice univoco di captazione *BI-A-2118*), in località Vallino del Comune di Camburzano (BI), una portata massima istantanea di litri al secondo 13 ed un volume massimo annuo di metri cubi 204.984, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 6,50 d'acqua pubblica per uso agricolo (irrigazione ettari 06.95.00 di terreni coltivati prevalentemente a prato), con obbligo di restituzione delle colature nello stesso rio Omara e delle eccedenze nel rio Graffera, tramite il rio del Duro, in Comune di Mongrando (BI).

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni quaranta (40), successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio SARACCO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.543 di Rep. del 04 giugno 2014

Art. – 11 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Rio Omara, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato direttamente con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa.

La Responsabile del Servizio

Annamaria BALDASSI